

REGOLAMENTO (CEE) N. 142/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 1989
che abroga gli importi supplementari per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3207/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3910/88 della Commissione, del 15 dicembre 1988, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio⁽³⁾;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del

prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 3910/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3910/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 41.